

SERVIZIO FISCALE
12 Ottobre 2020

Alle aziende associate

**NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
(EX "SUPER ED IPER AMMORTAMENTO") – CHIARIMENTI DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE**

Gentili associati,

Con le risposte agli interpelli n. 438 e 439 del 5 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti volti a dissipare i dubbi in materia di oneri documentali del credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali.

In primis, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentalmente idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca dell'agevolazione.

Ciò premesso, l'amministrazione finanziaria suggerisce alcune soluzioni volte a porre rimedio all'eventuale inosservanza delle disposizioni che impongono esplicitamente, all'interno della fattura, il riferimento normativo.

Le **modalità di regolarizzazione** delle fatture e/o documenti sono le seguenti:

- in caso di fatture emesse in formato cartaceo, è consentita all'acquirente l'apposizione della dicitura sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
- in caso di fattura elettronica l'acquirente avrà due soluzioni alternative:
 - a) l'apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, D.P.R. 600/1973;

b) l'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nelle circolari AdE n. 13/2018 e n. 14/E/2019; in sostanza, senza procedere alla materializzazione della fattura, l'acquirente dovrebbe predisporre un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa, che dovrebbe successivamente essere trasmesso al SdI (si tratterebbe, in sostanza, della modalità di integrazione "elettronica" delle fatture emesse in reverse charge, che l'Agenzia consentiva antecedentemente delle nuove specifiche tecniche per il 2021). Il beneficiario potrà inoltre evitare di procedere alla materializzazione analogica della fattura originaria ed inviare allo SdI il documento integrato in modo da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

Si ritiene consigliabile adottare il primo metodo, in quanto più flessibile rispetto alla seconda soluzione. Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

